



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2208/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2051/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

ha pronunciato nell'udienza del 8 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2051/TFNSVE/2025-2026, 2051 – Ricorso proposto dalla società 'A.S.D. ROMA CITY F.C. (922700) contro la CORI MONTILEPINI (941488) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore SALIANI DANIELE (5892016)

In data 27.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore SALIANI DANIELE (5892016).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nella misura di Euro 11,00 (undici/00), come da citata attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, in data 24 aprile 2026 invitava la ricorrente a depositare l'attestazione di consegna della PEC del 27 febbraio 2026, entro il termine del 5 maggio 2026.

In data 24 aprile 2026 la ricorrente provvedeva al deposito della ricevuta di consegna del ricorso a mezzo pec.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità prevista dall'art. 91 CGS F.I.G.C. e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società CORI Montilepini (941488) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore SALIANI DANIELE (5892016) nella misura di Euro 11,00, in favore della società ASD Roma City FC (922700).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai